

1-DOMANDA

Il Bando prevede che i giustificativi di spesa debbano contenere, tra l'altro, il CUP. È possibile rendicontare spese la cui documentazione contabile non sia provvista di CUP?

RISPOSTA

Come previsto dal paragrafo 8.6 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, allegato I al Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR della Regione Valle d'Aosta, al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento delle spese relative ai Progetti finanziati:

- tutti i documenti giustificativi di spesa (sia quelli cartacei che quelli originariamente digitali) devono riportare, ove possibile, il/i codice/i CUP dell'operazione/i, pena la non ammissibilità;
- i giustificativi di spesa cartacei, nei quali non era possibile riportare le informazioni di cui al primo punto dovranno essere annullati sull'originale con apposita dicitura che riporti le seguenti informazioni: Programma, il/i codice/i CUP dell'operazione/i, l'importo imputato al progetto;
- nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non era possibile riportare le informazioni di cui al primo punto (esempio giustificativo relativo a cedolini, F24), dovrà essere predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato sull'operazione. La dichiarazione può essere riferita a più documenti giustificativi di spesa, purché sulla stessa siano indicati gli estremi di tali documenti.

Nel caso di fatture estere, ai sensi del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, art. 5, paragrafo 7, l'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano. In tale caso il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione relativa all'assenza del doppio finanziamento.

La medesima disciplina si applica ai Progetti finanziati a valere su risorse regionali.

2-DOMANDA

Nel Bando è previsto il meccanismo della premialità per l'assunzione di nuovi lavoratori qualificati. I 25.000€ previsti per ogni assunzione fino a 4 sono da intendersi come incrementali rispetto al valore di progetto co-finanziabile (aumentandone quindi il tetto di ammissibilità) o come misura di agevolazione sui costi di assunzione? Di conseguenza, esistono modalità particolari per il trattamento delle ore rese da questo personale, in rendicontazione?

RISPOSTA

Gli importi previsti per ogni dipendente aggiuntivo qualificato o apprendista (fino ad un massimo di 4), assunto specificatamente per il progetto, costituiscono, per l'impresa che ha effettuato le assunzioni, un incremento dell'importo massimo dell'aiuto. Le attività di ricerca e sviluppo svolte dai suddetti dipendenti potranno essere ammesse a contributo nella voce di spesa "personale dipendente", secondo le regole del Bando.

3-DOMANDA

Fra le spese ammissibili previste dal Bando, ci sono le consulenze: è possibile che i centri di ricerca o gli organismi di ricerca, partner di progetto, affidino consulenze a terzi?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 32 del Bando, non sono ammesse a contributo le consulenze di ricerca affidate da centri di ricerca o organismi di ricerca.

4-DOMANDA

Allegato 1 bis deve essere predisposto da tutti i partner 'impresa' e non solo dalla società capofila?

RISPOSTA

L'allegato 1 bis deve essere predisposto da ciascuna impresa partner.

5-DOMANDA

Nell'Allegato 1 bis viene richiesto di dare evidenza del numero delle imprese che presenteranno il progetto mediante collaborazione effettiva (minimo 2)

RISPOSTA

Sì, in quanto le maggiorazioni del massimale di aiuto sono direttamente legate al numero di partner.

6-DOMANDA

Da quante imprese deve essere composto il partenariato?

RISPOSTA

L'art. 6 del bando (soggetti richiedenti) prevede che possono presentare domanda:

- le piccole, medie e grandi imprese industriali;
- i consorzi di ricerca fra imprese industriali;
- le reti di impresa senza soggettività giuridica;
- i centri di ricerca;

Non c'è un limite sul numero di soggetti richiedenti che presentano progetti in forma collaborativa.

7-DOMANDA

Allegato 8 deve essere predisposto da parte di tutte le imprese partner -e dalle tipologie di spese previste?

RISPOSTA

L'allegato 8 deve essere predisposto soltanto da parte dei partner di progetto che intendano richiedere un contributo in relazione a spese finanziate in regime de minimis.

8-DOMANDA

-Allegato 9 deve essere predisposto solo dalle imprese o anche dagli OdR?

RISPOSTA

Questo allegato deve essere compilato da parte delle imprese che stanno svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, poiché siamo tenuti ad effettuare la verifica del parametro di capacità economico-finanziaria come indicato all'art. 6, comma 5, lettera b del Bando.

9-DOMANDA

In merito alle assunzioni, siano esse per apprendistato o ordinarie, queste devono essere fatte dalla sede di Aosta beneficiaria del finanziamento?

RISPOSTA

Le assunzioni di personale dipendente aggiuntivo qualificato o apprendista devono essere effettuate dall'impresa indipendentemente dalla sede di riferimento. Pur non essendo un obbligo, per la Regione sarebbe preferibile che assunzioni del personale in questione fossero attivate all'interno del territorio regionale.

Si precisa, inoltre, che tali dipendenti dovranno svolgere l'attività di ricerca specificatamente per il progetto.

10-DOMANDA

rispetto alle maggiorazioni del contributo, nel rispetto del 10% minimo da dedicare al centro di ricerca, nell'allegato 1bis si parla di contratti di ricerca e consulenze. Questo è da intendere che la maggiorazione non è applicabile se l'OdR è un partner di progetto?

RISPOSTA

Sì, la maggiorazione del massimale di contributo, ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera b) (allegato 1bis), si applica nel caso di contratti di ricerca e consulenze affidate dalle imprese ad enti di ricerca. Tale maggiorazione non si applica nel caso in cui un organismo di ricerca partecipi al progetto come partner.

11-DOMANDA

I bilanci previsionali richiesti possono essere alla data del 30/6 dell'anno in corso?

RISPOSTA:

No, devono essere fornite le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, di cui all'allegato 1, per l'esercizio in corso ed il successivo.

12-DOMANDA

Si chiedono degli approfondimenti sulle voci di costo ammissibili all'interno del budget, con particolare riferimento alle voci "Ricerca contrattuale, consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato" nonché alla voce "Prestazioni di personale con contratto a progetto" in quanto nel Bando inizialmente pubblicato è indicato che "Non sono ammesse a contributo le consulenze di ricerca, le prestazioni di personale qualificato nonché le prestazioni di personale con contratto a progetto" affidate da Centri di ricerca (in cui ci qualificiamo noi come Ateneo).

Poiché la normativa che istituisce gli assegni di ricerca verrà abrogata a partire dal 1° gennaio 2025, vi chiediamo se possa essere considerata ammissibile la spesa per l'attivazione di borse di collaborazione all'attività di ricerca.

L'obiettivo è garantire una presentazione più accurata e conforme alle linee guida del bando, aggiungendo le voci di budget che possono consentire il raggiungimento, da parte dei gruppi di ricerca, delle finalità previste dal progetto.

RISPOSTA:

Con provvedimento dirigenziale n. 7515/2024, oltre alla proroga della presentazione delle domande in risposta al Bando (ore 14,00 del 24 gennaio 2025), è stata introdotta la possibilità per i centri di ricerca o gli organismi di ricerca di presentare spese per le prestazioni di personale qualificato e di personale con contratti a progetto.

Le borse di collaborazione all'attività di ricerca possono rientrare nella voce di spesa "Prestazioni di personale con contratto a progetto".

La documentazione giustificativa da allegare alla rendicontazione sarà la seguente:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: cedolino, ...);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;

4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

13-DOMANDA

In relazione alla seconda frase della definizione che segue, contenuta a pagina 7 del Bando:

"Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere."

Si richiedono le seguenti precisazioni:

I valori dei costi previsti per acquisti di materiali e simili, vanno espressi esclusa IVA nelle tabelle dei "Criteri di Calcolo"?

Il valore totale del progetto va espresso sempre al netto di IVA?

In breve ogni valore espresso non sarà comprensivo di IVA?

RISPOSTA:

Si conferma che i valori della spesa previsti per acquisti di materiali e simili vanno indicati, IVA esclusa, nelle tabelle dei "Criteri di calcolo" e che il valore totale del progetto va espresso al netto dell'IVA, come previsto dall'art. 31, comma 4 del Bando.

In particolare, per i materiali per la ricerca e sviluppo, la spesa ammessa a contributo è determinata in base all'ammontare della fattura, compresi i dazi doganali, le spese di trasporto e imballo, ma con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali e dell'IVA.

14-DOMANDA

In merito al bando più precisamente alla voce di spesa denominata "Ricerca contrattuale, consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato", si sottopongono i seguenti quesiti:

1. Può essere reclutato, sotto la voce "prestazioni di personale qualificato" la spesa relativa al reclutamento di un docente di ruolo presso università pubblica?
2. Se sì, la spesa di cui al punto 1) si configura come "doppio finanziamento" in quanto l'attività di ricerca del docente viene finanziato sia con la retribuzione dell'ente di appartenenza che con la retribuzione del finanziamento relativo al bando in oggetto?
3. Nella documentazione da presentare per la rendicontazione della spesa "prestazioni di personale qualificato" è indicata la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale), ma la nostra procedura prevede il reclutamento tramite avviso pubblico e potrebbero rispondere anche un soggetto non titolare di P.IVA o non essere nelle condizione di emettere nota di prestazione occasionale perché non rientra nei limiti di reddito previsti dalla vigente normativa per cui si rende necessario retribuire il "prestatore" con cedolino; questa procedura è attuabile ed è ammissibile la relativa spesa? Il prestatore d'opera deve produrre "timesheet"?

RISPOSTA:

1. Sì
2. Per far sì che la spesa di cui al punto 1) possa essere ammessa a finanziamento, l'attività di ricerca del docente svolta in relazione al progetto presentato a valere sul Bando non deve rientrare nell'attività ordinaria retribuita dall'ente di appartenenza. Pertanto potrà configurarsi, per esempio, come prestazione di lavoro occasionale svolta al di fuori dell'attività ordinaria (extra impiego).
3. Le prestazioni di personale qualificato dovranno essere rendicontate presentando la relativa documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale).

Nel caso della prestazione occasionale, se non viene superato il massimale annuo di 5.000,00 euro (lordi), il lavoratore non deve versare alcun contributo previdenziale.

Se tale limite viene superato il lavoratore dovrà iscriversi all'INPS e versare i relativi contributi.

Nel caso in cui invece si intenda instaurare un rapporto di collaborazione, retribuendo il collaboratore con cedolino, l'incarico rientrerà nella voce "Prestazioni di personale con contratto a progetto".

15-DOMANDA

Entro quando devono essere effettuate le assunzioni, in qualità di dipendente aggiuntivo qualificato o apprendista, previste ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera c) del Bando?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera C, le assunzioni di ogni dipendente qualificato o apprendista, specifiche per il progetto, con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno pari a quella del progetto, devono essere fatte prima dell'inizio del medesimo o contestualmente all'avvio delle attività del progetto stesso.

16-DOMANDA

Con riferimento all'art. 30 del Bando, in termini di variazioni del quadro finanziario, si chiede di chiarire il momento in cui devono essere inoltrate la "semplice comunicazione" e la "preventiva richiesta di autorizzazione".

In particolare, si domanda se la "preventiva richiesta di autorizzazione" possa essere presentata in qualsiasi momento antecedente alla data prevista di conclusione del progetto.

RISPOSTA:

In ordine alle variazioni del quadro finanziario previste dall'articolo 30 del Bando, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- nel caso di "semplice comunicazione", l'adempimento è considerato assolto mediante indicazione delle variazioni intervenute, in termini di spese e di attività, nella prima rendicontazione successiva;
- nel caso di "preventiva richiesta di autorizzazione", si intende una richiesta presentata precedentemente alla trasmissione della rendicontazione intermedia delle spese oggetto di variazione. Nel caso di variazione nel corso dell'ultimo periodo di attività, la richiesta dev'essere presentata entro la data prevista di conclusione del progetto.

17-DOMANDA

Con riferimento all'art. 30 del Bando, é necessario comunicare o richiedere l'autorizzazione per lo spostamento di spese tra fasi progettuali?

RISPOSTA:

Nell'ambito della medesima voce di spesa e della medesima tipologia (ricerca industriale/sviluppo sperimentale), il semplice spostamento temporale di spese da una fase all'altra non costituisce una variazione del quadro finanziario che necessita di comunicazione/autorizzazione, poiché non determina una variazione del contributo. In caso di spostamento temporale che comporta una diversa intensità di contributo (tra ricerca industriale/sviluppo sperimentale), si applicano le disposizioni relative alle variazioni del quadro finanziario.